

CONVENZIONE DI SEGRETERIA

TRA I COMUNI DI

PARELLA, COLLERETTO GIACOSA. QUAGLIUZZO E STRAMBINELLO PER L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, (*vedasi delibere di ciascun comune*) tra il Comune di Parella C.F. 01783820010 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, BOLLETTINO Marco, il Comune di Colletterto Giacosa C.F. 01844710010 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, GAMBÀ Paola, il Comune di Quagliuzzo C.F. 01814490015 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, TERZI Pier Luigi ed il Comune di Strambinello C.F. 01763870019 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco CORZETTO Marco Angelo, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Parella con delibera di C.C. n.22 del 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Colletterto Giacosa con delibera di C.C. n. 18 del 12/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Quagliuzzo con delibera di C.C. n.26 del 28/07/2016, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Strambinello con delibera di C.C. n. 13 del 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso di stipulare la convenzione di segreteria per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Parella, Colletterto Giacosa, Quagliuzzo e di Strambinello (Classe 4[^]) stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario

comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

La presente **convenzione** appartiene alla **classe 4[^]** (popolazione inferiore ai 3000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di PARELLA, nel quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segretario Comunale convenzionato.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla presa in servizio del Segretario incaricato. Al termine del succitato periodo gli enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime o a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni calcolati dalla data di ricezione della notifica di manifestazione di volontà di recesso all'amministrazione interessata;
- b) Concorde volontà dei Comuni convenzionati espressa mediante assunzione di atto deliberativo adottato dai rispettivi Consigli comunali.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di PARELLA,

sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di COLLERETTO GIACOSA, QUAGLIUZZO e STRAMBINELLO. In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Parella sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al sindaco del comune sede di convenzione affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il Segretario Comunale assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro nei Comuni convenzionati, d'intesa con i Sindaci, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare (art. 19 del CCNL), tenendo conto, per quanto possibile, del riparto percentuale di divisione della spesa per il Segretario.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Parella, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Previo decreto di attribuzione delle specifiche responsabilità da parte del Sindaco di ciascun Ente, il Comune capofila provvederà direttamente alla corresponsione della maggiorazione della retribuzione, nell'ambito della somma spettante mensilmente al segretario e a richiedere il rimborso unitamente agli altri emolumenti ai singoli comuni convenzionati, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei singoli comuni.

Resta a carico dei singoli comuni convenzionati la corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 e dei diritti di segreteria, ove spettanti, per l'attività di rogito di cui agli art. 97, c. 4, lettera "c" del T.U.E.L. 267/2000.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, saranno ripartite di massima tenendo conto delle modalità di cui al successivo articolo, salvo che si tratti di corsi che rispondano nei fini a caratteristiche specifiche del singolo Comune.

Sono ripartiti tra i Comuni convenzionati gli oneri relativi alla riduzione dei trasferimenti erariali relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di mobilità ex Ages di cui all'art. 7, comma 31 sexies del D.L. n. 78 del 2010.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 29,42% a carico del Comune di Parella;
- b) 27,78% a carico del Comune di Colletterto Giacosa;
- a) 25% a carico del Comune di Quagliuzzo;
- a) 17,80% a carico del Comune di Strambinello.

I Comuni convenzionati di Colletterto Giacosa, Quagliuzzo e Strambinello dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione, entro la fine di febbraio di ciascun anno. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali dimora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura – UTG di Torino ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Segretario, in base alla normativa vigente, sarà effettuata da altro Segretario comunale incaricato dalla Prefettura – UTG-ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali o dal Vice segretario della convenzione se nominato dal Sindaco del Comune di Parella che può provvedere in accordo con i Comuni di Colletterto Giacosa, Quagliuzzo e Strambinello a nominarlo tra i vice segretari ovvero in mancanza tra le figure apicali in servizio nei due comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 98, del D.Lgs. 267/2000, a turno qualora in tutti i comuni sia prevista tale figura.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i quattro comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di PARELLA

Comune di COLLERETTO GIACOSA

Comune di QUAGLIUZZO

Comune di STRAMBINELLO